



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32712** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. **67751** reso da **Nexi Payments s.p.a.**, quale agente della riscossione dell'Istituto oncologico veneto I.R.C.C.S. per l'esercizio 2019 (01.01.2019 – 23.07.2019), depositato in data 30.07.2020;

Vista la relazione n. 418/2025 del 28.07.2025 del Magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria dell'Istituto oncologico veneto I.R.C.C.S. depositata in data 25.03.2026;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026 - celebrata con l'assistenza del funzionario dott.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione – l'avv.

Simone Pavan per l'Istituto oncologico veneto I.R.C.C.S. e il Pubblico

	Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, come da separato verbale.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 418/2025 del 28.07.2025, il Magistrato istruttore del conto n. 67751 reso da Nexi Payments s.p.a., quale agente della riscossione dell'Istituto oncologico veneto I.R.C.C.S. per l'esercizio 2019 (01.01.2019 – 23.07.2019), depositato in data 30.07.2020, dopo aver richiamato il quadro normativo vigente ai sensi del quale l'Istituto, quale Ente del Servizio Sanitario Regionale, era soggetto alla giurisdizione contabile (art. 44 del R.D. n. 1214/1934, art. 28 del d.P.R. n. 761/1979 e art. 1 della L.R. n. 26/2005), riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- Nexi Payments s.p.a. aveva assunto la qualità di agente contabile essendo subentrata, a decorrere dal 31.12.2018, in tutti i rapporti commerciali che facevano capo a Basilichi s.p.a. (incorporata per fusione) ed essendo risultata aggiudicataria della gara di appalto indetta dall'Istituto per il noleggio <i>full service</i> di 4 riscuotitrici automatiche dei proventi da ticket sanitari e altre prestazioni, compresa la conta banconote/monete e il ritiro di valori (analogo servizio era stato affidato, per una riscuotitrice da destinarsi alla sede di Castelfranco Veneto);	
	- il contratto (della durata di sei mesi, prorogabili di altri due) era stato prorogato fino al 30.1.2019 ed era proseguito fino al 23 luglio 2019 (nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara a Metropolis s.r.l., che aveva assunto il servizio il 18 luglio 2019);	
	- come si evinceva dal capitolato speciale (art. 2), il servizio di ritiro	
	2	

	prevedeva “lo svuotamento ed il conteggio del denaro contenuto nella cassa	
	dei lettori di banconote e di monete, il cambio del denaro per ripristinare i	
	rendiresto in monete e banconote, il ripristino dei rendiresto, nonché il	
	versamento dell’importo prelevato sul conto corrente del Tesoriere, da	
	effettuarsi entro un tempo massimo di 2 (due) giorni dal prelievo del	
	contante ...”;	
	- il conto esprimeva riscossioni per un totale di € 367.674,45, mentre i	
	riversamenti ammontano ad € 367.678,70 (nelle note veniva dato atto che la	
	differenza di € 4,25 era dovuta “ad un riversamento effettuato il 24/07/2019	
	per un resto non erogato non documentato a fronte di una transazione	
	rifiutata dal sistema contabile delle casse”);	
	- la gestione si presentava regolare, avendo l’agente, in applicazione delle	
	clausole del capitolato di appalto, periodicamente trasmesso i dati degli	
	incassi ricavati dal sistema di registrazione delle macchine riscuotitrici e	
	provveduto al riversamento nella Tesoreria dell’Ente delle corrispondenti	
	somme riscosse.	
	2. Ciò premesso, il Magistrato, all’esito della verifica istruttoria compiuta,	
	evidenziava i seguenti profili di irregolarità:	
	a) il conto risultava firmato dall’agente in data 16.06.2020 e, quindi, oltre il	
	termine di legge di cui all’art. 611 reg. cont. St. e, comunque, quello di 60	
	giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento previsto dall’art. 5 del	
	capitolato d’appalto;	
	b) la presentazione del conto e, conseguentemente, la sua parificazione (in	
	data 24.06.2020) e approvazione (in data 13.07.2020) erano avvenute dopo	
	l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 (con delibera del D.G. n. 369	
	3	

	del 29.05.2020), comportando una deviazione dallo schema tipico, anche	
	desumibile dall'art. 139 c.g.c., in violazione dei principi generali di	
	veridicità e attendibilità ex artt. da 2423 a 2428 del c.c. e art. 28 del d.lgs.	
	118/2011;	
	c) non risultava depositata la relazione dell'organo interno ex art. 139,	
	comma 2, c.g.c..	
	3. Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore sottoponeva il	
	conto all'esame della Sezione ai sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c.,	
	trattandosi di ultima gestione dell'agente contabile, e rimetteva alla	
	valutazione del Collegio le predette irregolarità, ritenendole, allo stato, pur in	
	assenza di ammanchi e contestazioni, ostative all'approvazione del conto e al	
	discarico dell'agente.	
	4. Con memoria depositata in data 25 marzo 2026, l'Amministrazione	
	precisava che:	
	- con nota prot. n. 4146 del 28.02.2020 Nexi Payments s.p.a. aveva	
	presentato il conto giudiziale ai sensi dell'art. 5 del capitolato d'appalto, nel	
	quale era riportato che l'importo delle riscossioni coincideva con quello dei	
	versamenti (doc. 2);	
	- in data 11.05.2020 l'U.o. Contabilità e bilancio, riscontrata, in sede di	
	verifica e controllo, una differenza di euro 4,25 tra riscossioni e versamenti,	
	chiedeva chiarimenti alla società anche al fine di raccordare la resa	
	dell'agente con le scritture contabili allegate al bilancio di esercizio 2019	
	(doc. 3);	
	- lo stesso giorno (11.05.2020), la società rispondeva all'Ente che l'importo	
	di euro 4,25 si riferiva ad un resto non erogato non contabilizzato dalla cassa	
	4	

	automatica e, quindi, non essendo un incasso ma una somma di proprietà	
	dell'utente, utilizzata per chiudere una partita di giro sull'utente stesso, non	
	era stato inserito un corrispondente riversamento sul conto; nella stessa nota	
	l'agente si rendeva, comunque, disponibile a modificare il conto;	
	- essendo stati svolti, nella sostanza, i controlli di competenza dell'Ente,	
	venivano, quindi, approvati il conto del tesoriere (con delibera del D.G. n.	
	364 del 28.05.2020) e il bilancio di esercizio 2019 (con delibera del D.G. n.	
	369 del giorno successivo);	
	- soltanto in data 3.06.2020 Nexi Payments comunicava all'Ente l'avvio	
	dell' <i>iter</i> di riemissione del conto giudiziale, precisando al contempo che non	
	poteva garantire tempistiche certe per la sua trasmissione a causa delle	
	misure aziendali di contenimento della pandemia (in vigore fino al 30.06), e	
	lo ripresentava, dopo alcuni solleciti dell'Amministrazione, in data	
	17.06.2020, consentendo così di procedere alla parificazione (in data	
	24.06.2020), all'attestazione di congruità con le scritture contabili di IOV	
	anche da parte del Collegio sindacale (la firma della Presidente veniva	
	apposta in data 30.06.2020) e all'approvazione (con delibera del D.G. n. 470	
	del 13.07.2020).	
	Ciò posto, l'Ente precisava altresì che, considerata l'entità esigua del resto	
	non erogato, avrebbe potuto procedere all'approvazione del conto	
	tempestivamente presentato in data 28.02.2020, ma non l'aveva fatto	
	nell'erronea convinzione che la scansione prevista dall'art. 139 c.g.c.	
	dovesse intendersi nel senso che la parifica del conto doveva seguire, entro	
	trenta giorni, l'approvazione del bilancio di esercizio (prassi peraltro invalsa	
	presso omologhi enti del S.S.R.).	
	5	

	Sull'omesso deposito della relazione dell'Organo di controllo interno,	
	deduceva di essersi attenuta alle istruzioni operative diramate da Azienda	
	Zero (la quale soltanto a seguito della nota della Corte dei conti n. 1219 del	
	26.09.2022 trasmetteva agli enti lo schema di relazione sui conti giudiziali	
	2021, da inviare alla stessa Corte) e di avere, quindi, depositato in data	
	24.01.2023 la relazione ex art. 139 c.g.c. per i conti 2021.	
	4. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Pavan e il Pubblico Ministero hanno	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. In via preliminare, il Collegio osserva che sussistono i presupposti di cui	
	all'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., ai sensi del quale <i>“È sempre fissata</i>	
	<i>l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato</i>	
	<i>relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della</i>	
	<i>gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili,</i>	
	<i>quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi</i>	
	<i>agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti</i>	
	<i>precedenti”</i> .	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente	
	contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la	
	regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell'interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua	
	chiusura da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	6. Ciò premesso, il Collegio dispone il discarico dell'agente contabile, ai	
	sensi del 149, comma 2, del c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto	
	6	

	rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.	
	In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Istituto	
	oncologico veneto I.R.C.C.S. è emerso che:	
	- il conto giudiziale è stato presentato all'Amministrazione in data	
	28.02.2020 e, quindi, entro il termine prescritto dall'art. 5 del capitolato	
	speciale d'appalto (60 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile) e,	
	successivamente, ripresentato, su specifica richiesta dell'Istituto, non	
	essendo stata riportata, nella precedente versione, la differenza di 4,25 euro	
	tra i versamenti in tesoreria (euro 367.678,70) e le riscossioni (euro	
	367.674,45), dovuta al riversamento di un resto di cassa non erogato, a fronte	
	di una transazione rifiutata dal sistema contabile delle casse automatiche;	
	- il lasso di tempo trascorso tra la presentazione del conto da parte	
	dell'agente e l'adozione dei provvedimenti di parifica (24.06.2020) e	
	approvazione dello stesso (13.07.2020) si giustifica in ragione dell'esigenza,	
	manifestata dall'Ente, all'esito della fase di controllo amministrativo, di	
	rettifica del conto e della sua ripresentazione, avvenuta soltanto in data	
	17.06.2020, secondo le tempistiche dettate dalle misure aziendali di	
	contenimento del contagio pandemico in vigore fino al 30.06.2020.	
	Ciò posto, il Collegio evidenzia che, come osservato dal Magistrato	
	istruttore, la parificazione, che consiste propriamente nella verifica di	
	"concordanza" del conto (<i>alias</i> , dei risultati della gestione in esso	
	rappresentata) con le scritture contabili detenute dall'amministrazione, nel	
	cui interesse la gestione è stata svolta (in termini, Corte dei conti, SS.RR. in	
	sede consultiva, parere n. 4/2020/CONS), è attività propedeutica	
	all'approvazione del conto, adempimento quest'ultimo che deve avvenire	
	7	

	antecedentemente e/o contestualmente all’approvazione del bilancio di	
	esercizio dell’Ente, per la necessità di far confluire nel rendiconto finale	
	della medesima Amministrazione i risultati delle gestioni degli agenti	
	contabili.	
	Nel caso di specie, anche alla luce dei chiarimenti forniti in giudizio	
	dall’Amministrazione, ritiene il Collegio che il rilievo inerente alla tardività	
	della parifica rispetto all’approvazione del bilancio di esercizio dell’Istituto	
	possa essere superato, in considerazione del fatto che le verifiche sul conto	
	giudiziale sono state condotte dall’Istituto prima della predisposizione del	
	bilancio di esercizio 2019 (approvato con delibera del D.G. n. 369 del	
	29.05.2020) al fine di raccordare le scritture contabili ad esso allegate con la	
	resa dell’agente.	
	7. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c.,	
	questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata	
	all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge,	
	a porre in essere tale adempimento (<i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sezione	
	Veneto, sent. n. 198/2024).	
	Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa	
	espresso rinvio all’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui	
	la stessa “ <i>dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica</i>	
	<i>svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la</i>	
	<i>corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili</i>	
	<i>dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>	
	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>	
	<i>aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di</i>	
	8	

[illegible]